



Elezioni RSU: l'occasione per cambiare Presenta con l'Unicobas la tua lista di scuola



**CGIL, CISL, UIL e SNALS sono maestri di democrazia!
Tutti possono parlare: loro nelle assemblee, tu solo a casa.
Lasciali cantare da soli.**

Le elezioni RSU decidono chi ti rappresenterà per anni.
Per batterli occorre presentare una lista in ogni scuola.
Riconquista il pluralismo nelle assemblee in orario di servizio,
presentando la tua lista: la lista dell'Unicobas

*Le elezioni RSU (1, 2 e 3 Dicembre 2009) decidono chi ti rappresenterà per 3 anni. Occorre presentare una lista in ogni scuola. **DECIDiti! PRESENTAti! VOTAti! ELEGGiti con l'Unicobas!***

S O M M A R I O

- ◆ **Regolamento elezioni RSU** 2 - 6
- ◆ **Elezioni RSU: il programma elettorale** 7 - 10
- ◆ **Modulistica per le liste RSU** 18 - 19



Questo giornale è destinato, in visione gratuita, ai colleghi, docenti ed ATA, di ruolo e non, di tutte le scuole d'Italia. Ai sensi delle norme vigenti (Legge 249/68 e CM 241/69), il giornale deve essere dato in visione al personale ed i manifesti all'interno devono essere affissi.



PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

2 settembre 2009.

ART. 1 Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 1-3 dicembre 2009 sono indette, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto Scuola e delle Confederazioni cui esse aderiscono firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale del comparto Scuola.

ART. 2. Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

12 ottobre 2009 Annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale

13 ottobre 2009 Le istituzioni scolastiche rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

22 ottobre 2009 Termine per l'insediamento della commissione elettorale

27 ottobre 2009 Termine per la costituzione formale della Commissione elettorale

2 novembre 2009 Termine per la presentazione delle liste elettorali

21 novembre 2009 Affissione delle liste elettorali all'albo della Scuola

1-3 dicembre 2009 Insediamento commissione e votazioni

4 dicembre 2009 Scrutinio

4-10 dicembre 2009 Affissione risultati elettorali all'albo della Scuola

11 dicembre 2009 Le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del comma 2, entro il termine ultimo fissato al 2 novembre

2009, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

4. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'ARAN riassuma in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro il 18 settembre 2009, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero, dal MAE.

NOTA POLITICA

Queste elezioni sono *sub judice*. Il comportamento dell'ARAN è stato particolarmente partigiano (del governo). Per ben due riunioni ha cercato di impedire che venisse definito il calendario elettorale, appoggiata da CISL, UIL, SNALS e Gilda. Tutti insieme (con Brunetta), con la motivazione che appunto il ministro ha pronto un decreto che rinvia d'ufficio la consultazione di 3 anni. Ma la legge vigente non ammette rinvii. Motivo: schiacciandosi sulla Gelmini temono la giusta punizione della categoria. E la CGIL? In questo caso s'è comportata come di dovere. Però - verrebbe da dire - *chi la fa* (come ad esempio con il negare illegittimamente il diritto d'assemblea alle RSU Unicobas) *l'aspetti!!!*



SE RICHIESTO, ALLEGARE ALLE LISTE



aran
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
SINDACALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ATTESTATO

11355

Agli effetti della semplificazione delle procedure per la elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel Comparto Scuola, che si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre 2009, ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, l'ARAN attesta che l'associazione sindacale

UNICOBAS SCUOLA

ha qui presentato, in originale, copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo, previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) - parte II - dell'Accordo quadro sull'elezione delle RSU del 7 agosto 1998.

La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere allegata - purché autenticata nei modi di legge - ai documenti richiesti alle associazioni sindacali non rappresentative per la presentazione delle liste nei luoghi di lavoro, in sostituzione del deposito materiale, in ciascuna sede elettorale, dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione sindacale interessata.

Roma, 19 OTT. 2009

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Silvana Dragonetti

ISTRUZIONI DI SINTESI PER LA FORMAZIONE E LA CONSEGNA DELLE LISTE RSU

A) Nel **modulo PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA RSU (VD. PAG. 18)** vanno scritti nel **riquadro in alto** i nomi ed i cognomi dei **CANDIDATI DOCENTI ED ATA. DEVE ESSERCENE ALMENO UNO. DEVONO ESSERE DOCENTI E/O ATA ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO** (sia a **tempo pieno** che a **part-time**) e **non possono venire nominati** quali membri della Commissione Elettorale, **né possono essere colui che presenta la lista**. Ciascun candidato può presentarsi in **UNA SOLA LISTA**. Nelle scuole con al massimo **200 ELETTORI** (fra docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A **4 PERSONE**. Nelle scuole con **PIU'** DI 200 ELETTORI (fra docenti ed ATA) SONO CANDIDABILI FINO A **8 PERSONE**.

B) Nel **secondo riquadro** vanno apposti I DATI E LE FIRME dei **SOTTOSCRITTORI** della lista (fra questi POSSONO APPARIRE **ANCHE I CANDIDATI**). DEVONO ESSERE ALMENO IL **2% DEL TOTALE DEGLI ELETTORI** ma è bene **abbondare** (gli elettori sono pari al numero di **tutti i posti di docenti ed ATA, compresi posti e cattedre vacanti** ove è nominato o verrà nominato un incaricato annuale). I sottoscrittori DEVONO ESSERE **DOCENTI E/O ATA ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO O INCARICATI ANNUALI O comunque FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI**). SI PUO' SOTTOSCRIVERE **UNA SOLA LISTA**.

C) **In fondo** vanno posti i dati e la firma **DEL PRESENTATORE**. Quest'ultimo **NON DEVE ESSERE NE' FRA I CANDIDATI, NE' nominato MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE** di istituto, **PERO' PUO' ESSERE FRA I SOTTOSCRITTORI**. SOLO la SUA FIRMA **VA AUTENTICATA** a cura del Dirigente Scolastico (che deve autenticarla gratis) E VA AUTENTICATA SOLO **A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE** ed entro il **2 novembre**.

D) LA **LISTA** DEVE VENIRE **PRESENTATA A PARTIRE DAL 13 OTTOBRE** E NON OLTRE L'ORARIO DI CHIUSURA DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA DEL **2 NOVEMBRE 2009**.

E) ALLA LISTA VA **ALLEGATA LA DELEGA** RILASCIATA DAL SINDACATO AL PRESENTATORE DELLA LISTA STESSA (vd. **VD. PAG. 19 IN ALTO**) E **L'ATTESTATO ARAN**

(**VD. PAG. 2**) che certifica l'avvenuto deposito dello statuto presso la medesima ARAN.

F) **COPIA DELLA LISTA CON DATA E PROTOCOLLO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DEVE VENIRE CONSEGNA O SPEDITA ALLA SEDE NAZIONALE DELL'UNICOBAS:** V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma (Tel. E FAX: 0670302626 - mail: unicobas.rm@tiscali.it).

G) LA LISTA VA CONSEGNA **FACENDO PROTOCOLLARE LA CONSEGNA E FACENDO APPORRE SULLA COPIA CHE RIMANE AL PRESENTATORE IL PROTOCOLLO STESSO, LA DATA E L'ORA** DI CONSEGNA.

H) LE LISTE VANNO **PROTOCOLLATE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA IN ORDINE DI PRESENTAZIONE**, la quale contraddistinguerà la lista sulla scheda elettorale.

I) SE LA COMMISSIONE ELETTORALE DI SCUOLA **NON SI FOSSE ANCORA COSTITUITA** (può costituirsi **a partire dal 13 ottobre e non oltre il 27 Ottobre**). LA LISTA PUO' VENIRE CONSEGNA **AL DIRIGENTE DELLA SCUOLA**, che deve protocollarla e successivamente consegnarla ai membri della Commissione: **gli unici che possono vagliarne la correttezza**).

L) IL **PRESENTATORE** DELLA LISTA **NOMINA** AL MOMENTO DELLA CONSEGNA UFFICIALE DELLA LISTA (e comunque **PREFERIBILMENTE ENTRO IL 27 OTTOBRE E NON OLTRE IL 2 NOVEMBRE**) IL **MEMBRO DESIGNATO A FARE PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE** ed **UNO O PIU' SCRUTATORI A SECONDA DI QUANTI SARANNO I SEGGI OVE SI VOTERA'** (per il membro di Commissione **VD. PAG. 19 IN BASSO**). **MEMBRI DI COMMISSIONE E SCRUTATORI POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE FRA GLI INCARICATI ANNUALI O FRA I PRECARI IN SERVIZIO SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI**. **MEMBRI DI COMMISSIONE E SCRUTATORI GODONO DELL'ESONERO DAL SERVIZIO** per tutti i giorni nei quali sono impegnati nelle operazioni elettorali e, se l'impegno riguarda ore o giorni non di servizio, **HANNO DIRITTO AL RECUPERO**.

M) LE LISTE DEVONO VENIRE **AFFISSE ALMENO 8 GIORNI PRIMA DEL 1° DICEMBRE. SI VOTA NEI GIORNI 1, 2 e 3 DICEMBRE.**

VADEMECUM SULLE ELEZIONI RSU 2009

INFORMAZIONI GENERALI

- **CHI PUO' PRESENTARE LE LISTE ?** Possono presentare le liste solo le organizzazioni sindacali costituite con statuto.

Si cita da Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU: Art. 4, Presentazione delle liste: "1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali rappresentative indicate nelle tabelle allegato Z-9 al CCNL quadro di cui all'art. 1 comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accord; b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 Giugno 1990, n.° 146.

Ma l'Unicobas non ha più l'obbligo di produrre la dichiarazione di avvenuta consegna di statuto ed adesione all'accordo, avendo già depositato il tutto nel 2000. Si cita da protocollo 8.7.2003, art. 2, comma 2: "Le confederazioni non sottoscrittrici del presente protocollo, che siano firmatarie dell'Accordo quadro del 7.8.'98 per la costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali ad esse aderenti e le altre organizzazioni sindacali che comunque vi abbiano già aderito in occasione delle precedenti tornate elettorali, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo".

In ogni caso, in questo giornale è presente (vd. pag. 2) la nota ARAN che attesta incontrovertibilmente l'avvenuto deposito nel 2000 dello statuto e l'adesione all'accordo ed alla L. 146/90.

- **SI POSSONO PRESENTARE LISTE DI PIU' SINDACATI**

"ASSOCIATI" O DI GRUPPI DI LAVORATORI ? Da ARAN - circolare 25.9.'98 sul citato Accordo quadro, punto 2: "Ciascun sindacato rappresentativo o meno può presentare liste solo per la propria sigla non essendo ammesse liste congiunte di più sindacati (art. 4, comma 3, parte II dell'accordo sulle RSU del 7.8.1998). La verifica del rispetto di tali principi compete alla Commissione Elettorale."

Dall'accordo-quadro del 7.8.'98 sulle elezioni RSU nel PI: "Non possono essere presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse ... abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale". Non si possono presentare "i dipendenti attraverso proprie liste ... nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali" né "le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo" (ARAN, nota prot. n. 6325 del 5.9.03).

- **QUANDO SI VOTA ? CON QUALI OPERAZIONI ELETTORALI ?**

Il 2 Settembre 2009 è stato stipulato il protocollo che definisce il calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel comparto scuola. La data del voto è fissata per i giorni che vanno dall' 1 al 3 Dicembre (apertura dei seggi per tutti e tre i giorni). La scadenza di presentazione delle liste è fissata per il 2 Novembre. L'Unicobas presenta le proprie liste a partire dal primo giorno utile. Si ha diritto di presentare la lista ed autenticare le firme dal 13 Ottobre (data nella quale le segreterie devono formare gli elenchi degli elettori, "che devono essere posti a disposizione delle OOSS che ne facciano richiesta...La scuola concorda gli adempimenti con le OOSS" - ARAN, nota 6325 del 5.9.03, comma 12). Le Commissioni Elettorali di scuola devono insediarsi entro il 27 Ottobre. Prima della formazione della Commissione Elettorale, la presentazione va fatta presso la sede di presidenza/direzione della propria scuola di appartenenza facendosi rilasciare ricevuta e protocollo (chiedendo l'attivazione della Commissione Elettorale, qualora questa non sia ancora stata formata e nominandovi il proprio membro).

- **ORDINE DELLE LISTE.** La prima lista che si presenta viene contrassegnata con il n.°1. L'Amministrazione della scuola, che è comunque tenuta a recepire le liste ed a testimoniare della data della loro presentazione quando la Commissione Elettorale non è stata ancora formata, deve mettere a disposizione locali idonei e il materiale necessario e consentire il lavoro dei membri della Commissione. Ogni decisione sull'ammissibilità delle liste compete unicamente alla Commissione Elettorale (una volta formata) e non all'Amministrazione. Si cita da ARAN - chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, punto 3): "La data di ricezione delle liste (che

potrebbero pervenire anche per posta) - per individuare l'ordine di arrivo - deve risultare o dal protocollo dell'Amministrazione o della Commissione. L'ammissione della lista è compito della Commissione Elettorale e non dell'Amministrazione. La firma del presentatore deve essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge".

- **LE REGOLE E GLI ELETTI.**

Le elezioni sono a suffragio universale e gli eletti vengono designati con il metodo proporzionale.

Numero dei componenti eletti nelle RSU:

- 3 nelle scuole fino a 200 dipendenti (tra docenti ed ATA);
- 3 componenti ogni 300 (o frazione di 300), nelle scuole con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, in aggiunta ai 3 di cui al punto a), calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 200. ES: fino a 200 dipendenti = 3 eletti; fino a 500 dipendenti = 3 eletti in aggiunta ai 3 precedenti, per un tot. di 6, e così di seguito. Ai membri delle RSU spettano, senza eccezione, i seguenti diritti:

1) diritto di informazione ed esame sulle materie regolate dal CCNL; 2) diritto, esercitabile anche disgiuntamente, di affissione ed uso dei locali scolastici; 3) diritto, esercitabile anche disgiuntamente, ad indire assemblee sindacali in orario di servizio; 4) diritto ai permessi sindacali retribuiti (max 12 gg. annui). Diritto a 40 ore annue aggiuntive retribuite per le RSU che svolgono anche l'incarico di rappresentante dei lavoratori per l'igiene e la sicurezza (RLS, vd. L. 81/08); 5) diritto ai permessi non retribuiti (max 8 gg. annui).

- **DURATA IN CARICA / DIMISSIONI.** Le RSU restano in carica 3 anni e decadono senza possibilità di proroga. In caso di dimissione di un membro, questi viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista. Le dimissioni devono venire presentate per iscritto alla RSU ed al Dirigente Scolastico, contestualmente al nominativo del subentrante, ed il tutto va affisso all'albo.

- **INCOMPATIBILITA' POLITICHE.** La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o in partiti o movimenti politici.

- **VALIDITA' DELLE ELEZIONI.** Le elezioni sono valide solo a seguito dell'avvenuta partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto. In caso contrario vengono ripetute entro 30 giorni e successivamente entro 90. Il 50% + 1 è da calcolarsi sui presenti al voto, indipendentemente dalle schede eventualmente risultate nulle.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI RSU

CHI VOTA E CHI E' ELEGGIBILE

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in servizio con incarico a tempo indeterminato.

Gli incaricati annuali o i supplenti in servizio alla data del 1 Dicembre e sino al termine delle lezioni hanno diritto di voto, vanno inclusi nelle liste elettorali e possono sottoscrivere la lista, ma non possono essere candidati.

I supplenti temporanei, anche se in servizio, non hanno neppure il diritto di votare o di sottoscrivere le liste. Queste sui precari, sono alcune delle vergogne dell'accordo intercompartmentale 7.8.'98 sulle elezioni RSU sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CONFASAL (SNALS), UGL, CISAL, RDB-CUB.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La scadenza per la presentazione delle liste è il 2 Novembre. IMPORTANTE: l'orario di scadenza per presentare le liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici scolastici.

Per presentare la lista è richiesto un numero di firme non inferiore al 2% del totale dei dipendenti (docenti ed ATA). ES: 100 fra docenti ed ATA = 2 sottoscrittori; 200 fra docenti ed ATA = 4 sottoscrittori. Oltre al numero di sottoscrittori richiesto, occorrono almeno un presentatore ed un candidato per lista. Il presentatore può far parte dei sottoscrittori, ma non può essere candidato, nè nominato quale membro della Commissione Elettorale. Il membro della Commissione Elettorale (che può sempre essere fra i sottoscrittori) non può comunque essere candidato. IMPORTANTE: alla lista VA ALLEGATA la delega rilasciata dal sindacato al presentatore della lista stessa (pubblicata a pag. 7 del presente giornale).

Il presentatore può anche non essere un lavoratore della scuola: può semplicemente trattarsi di un incaricato del sindacato.

IN SINTESI

Coloro che sottoscrivono la lista possono anche essere candidati, eccezione fatta per: a) colui il quale presenterà materialmente la lista facendosi autenticare (gratuitamente) la firma dal Dirigente Scolastico sotto la dichiarazione con la quale dichiarerà l'autenticità delle firme dei sottoscrittori e dei candidati (vd. modulo prestampato per presentare la lista a pag.6); b) il membro designato dal presentatore della lista a far parte della Commissione Elettorale.

Non possono quindi essere candidati il presentatore di ogni singola lista (uno per lista) e i membri della Commissione Elettorale (uno per lista, indicati dal presentatore).

SONO NULLE LE LISTE PRESENTATE CON UN NUMERO DI SOTTOSCRITTORI CHE NON SIA PARI ALMENO AL 2% DEL TOTALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO IVI COMPRENDENDO TUTTI I DOCENTI E TUTTI GLI ATA (incaricati annuali inclusi e supplenti temporanei esclusi).

NON POSSONO ESSERE PRESENTATE LISTE CHE NON ABBIANO ALMENO UN CANDIDATO. LE LISTE GIUNTE PER POSTA DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 2.11.06 PRIMA DELL'ORA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA (ARAN, nota 6325 del 5.9.03).

Hanno diritto a sottoscrivere la lista ed a votare tutti i docenti ed ATA incaricati a tempo indeterminato e gli incaricati annuali o sino al termine delle lezioni.

E' eleggibile (e quindi candidabile) solo il personale a tempo indeterminato (ex ruolo). I precari incaricati o in servizio sino al termine delle lezioni possono far parte della Commissione Elettorale o del novero degli scrutatori.

Da ARAN, chiarimenti elez. RSU, prot.6632, 23.10.'98, p. 5: "L'accordo del 7 Agosto 1998 prevede espressamente che il presentatore di lista ed il componente della Commissione Elettorale non possono essere candidati e non enuncia altre incompatibilità: pertanto si ritiene che i sottoscrittori della lista possano essere candidati".

FORMAZIONE DELLE LISTE: ESEMPI PRATICI

ES 1: scuola con 100 fra docenti ed ATA (firme richieste 2). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 3: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 1 solo MEMBRO nominato dal presentatore nella Commissione Elettorale (che non può essere candidato ma SOTTOSCRIVE la lista).

ES 2: scuola con 200 fra docenti ed ATA (firme richieste 4). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 4: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 2 altri SOTTOSCRITTORI (dei quali uno può anche essere candidato mentre l'altro no perché viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO della Commissione Elettorale).

ES 3: scuola con 300 fra docenti ed ATA (firme richieste 6). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 6: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 4 altri SOTTOSCRITTORI (3 dei quali possono anche essere candidati mentre l'altro no perché viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO della Commissione Elettorale).

ES 4: scuola con 400 fra docenti ed ATA (firme richieste 8). Quota minima necessaria fra docenti ed ATA 8: 1 PRESENTATORE (che ovviamente SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere candidato né membro della Commissione Elettorale) + almeno 1 CANDIDATO (che SOTTOSCRIVE la lista ma non può essere né il presentatore di lista, né membro della Commissione Elettorale) + 6 altri SOTTOSCRITTORI (5 dei quali possono anche essere candidati mentre l'altro no perché viene designato dal presentatore della lista come MEMBRO della Commissione Elettorale).

IMPORTANTE

■ Le liste così composte sono regolari. Ma è molto meglio presentare liste con un numero maggiore di sottoscrittori rispetto a quelli richiesti (almeno uno o due in più), onde prevenire qualsiasi inconveniente. E' altresì evidente che con un alto numero di sottoscrittori si ottiene un maggior coinvolgimento a favore della lista. Il numero dei sottoscrittori della lista è illimitato: può comprendere anche tutti i lavoratori dell'istituto (all'occasione utilizzare più moduli).

■ E' altrettanto importante presentare più di un candidato, possibilmente elevando il numero almeno a quello degli eleggibili: a) con molti voti la lista potrebbe anche ottenere tutti i seggi in palio, ma in mancanza di candidati si perderebbero dei seggi; b) in caso di trasferimento, il rappresentante eletto deve dimissionarsi e, in assenza di un candidato della propria lista che gli succeda, il posto rimane vuoto.

■ L'Unicobas cercherà di rispettare la proporzione esistente nella scuola fra docenti ed ATA, sia per equità, sia per dare rappresentanza ad ambedue le professionalità. Sarebbe assurda una rappresentanza unilaterale, ma purtroppo ciò può avvenire a causa dell'accordo del 7.8'98 che non prevede alcuna riserva.

■ Il membro che il presentatore di lista designa all'interno della Commissione Elettorale e lo scrutatore, anche se non richiesti ai

fini della validità della presentazione della lista, sono elementi essenziali: controlla che nessuno dei voti correttamente espressi per la lista venga annullato o che vengano accreditati voti illegittimi ad altri sindacati.

■ I ruoli di presentatore, sottoscrittore, sottoscrittore-candidato, vengono indicati direttamente utilizzando l'allegato modulo di presentazione della lista (a pag.6). Il membro della Commissione Elettorale è indicato a parte, per iscritto, dal presentatore della lista, nello stesso momento della consegna della lista (vd. modulo allegato a pag.7).

■ Di ogni atto (modulo completo per la presentazione della lista, nomina del membro della Commissione Elettorale) o comunicazione, il presentatore della lista tiene copia, facendosi rilasciare ricevuta e relativo numero di protocollo dalla Commissione Elettorale o, prima della sua formazione, dal Dirigente.

NUMERO DEI CANDIDATI

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere.

ES 1: scuola con 200 fra docenti ed ATA = 3 eleggibili + 1 (un terzo degli eleggibili) = 4 candidabili.

ES 2: scuola con 300 fra docenti ed ATA = 6 eleggibili + 2 (un terzo degli eleggibili) = 8 candidabili.

I lavoratori assunti dopo il 13 Ottobre (incaricati, etc.) non determinano spostamenti nel numero degli eleggibili o delle firme necessarie a presentare le liste (ARAN, nota 6325 del 5.9.03)

I candidati (come anche i sottoscrittori, il membro della Commissione elettorale e lo scrutatore) possono anche non essere iscritti al sindacato.

AMMISSIBILITA' DELLE CANDIDATURE

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. "Ove, nonostante questo divieto, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale" (accordo del 7.8.'98).

Coloro i quali sono già stati candidati ed eletti nel 2000 possono ricandidarsi ed essere rieletti. Si è infatti chiarito che l'art. 7 del CCNQuadro sulla costituzione delle RSU del 7.8.'98 che recita all'art. 2 comma 7 (durata e sostituzione nell'incarico): "I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità", intende **solo escludere la prorogabilità delle RSU dopo i 3 anni di prassi**, dopo di che vanno appunto rielette.

AUTENTICA DELLA FIRMA DEL PRESENTATORE

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata (gratuitamente) dal Dirigente Scolastico non appena gli viene sottoposta, sotto la dichiarazione con la quale il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte dagli altri lavoratori (sottoscrittori della lista stessa - vd. l'allegato modulo prestampato a pag. 6 del giornale). Le firme vanno raccolte al più presto, ma l'autentica della firma del presentatore deve venire sottoposta al dirigente a partire dal 13 Ottobre 2009.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

"La Commissione deve essere insediata entro il 22.10 e formalmente costituita entro il 27.10. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione si considera insediata, su comunicazione del DS, **non appena siano pervenute almeno 3 designazioni.** Pertanto può essere insediata ed operare anche prima del 22 Ottobre, salvo sua successiva formale costituzione. Nel caso non vengano presentate liste entro le date previste, la costituzione può avvenire anche in data successiva al 27.10. La Commissione non può modificare le date di votazione e scrutinio. In presenza di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando un termine congruo per provvedervi. Le decisioni devono essere prese rapidamente in modo da consentire alle OOSS di portare a termine tutti gli adempimenti" (PER ANALOGIA CON: ARAN, nota 6325 del 5.9.03).

Da ARAN, circolare 25.9.'98, Accordo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, punto 2: "... La Commissione è composta unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. Al fine di individuare - in prima istanza - in modo unitario il momento dell'insediamento della Commissione, le designazioni saranno presentate all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale ...Con l'insediamento, l'Amministrazione indica il locale dove la Commissione potrà svolgere la propria attività, trasmettendo tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Dopo l'insediamento le liste saranno presentate direttamente alla Commissione ... Il presidente sarà eletto nella prima seduta plenaria ed in tale riunione, ferme restando le date fissate per le operazioni elettorali

preliminari, la Commissione, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, fisserà l'ora di inizio delle votazioni e l'orario di chiusura nell'ultimo giorno."

Viene costituita una Commissione Elettorale per ogni scuola. Ogni lista presentata può designare un lavoratore come membro della Commissione, che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. La nomina del membro della Commissione spetta al presentatore della lista (vd. modulo allegato in basso a pag.7). I componenti della Commissione sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente. Nel caso in cui le liste presentate siano solo una o due, o la Commissione risulti comunque composta da un numero di membri inferiore a tre, il/i presentatori designano membri aggiunti fino ad arrivare a 3 (art. 5, comma 3, Accordo 7.8.'98). **ECCEZIONI:** Con 2 soli membri "entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo" (ARAN, nota 6325 del 5.9.03). Inoltre "se il presentatore di lista è un dipendente della scuola, può essere designato per la Commissione Elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista" oppure quando "solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente" (idem).

E' chiaro che la Commissione deve comunque venire attivata.

Da ARAN, nota 6325 del 5.9.03, comma 8: "...i componenti delle Commissioni elettorali, scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio."

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

(dall'accordo intercompartimentale): a) nomina del presidente; b) acquisizione presso la presidenza/direzione dell'elenco degli elettori; c) ricevimento delle liste elettorali; d) verifica delle liste e delle candidature presentate; e) esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature; f) definizioni dei seggi, con l'attribuzione dei relativi elettori (*); g) distribuzione del materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni; h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio (*); i) nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori (*); l) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; m) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati (*); n) compilazione dei verbali con l'assegnazione dei seggi, sottoscritti da tutti i componenti della Commissione; o) comunicazione dei risultati ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali; p) esami degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti; q) trasmissione verbali (controfirmati dal presidente e da due scrutatori) ed atti alla scuola ed all'ARAN, nonché alle OOSS presentatrici di liste.

Le liste dei candidati dovranno essere affisse all'albo almeno 8 gg. prima dell'inizio delle elezioni: quindi non più tardi del 21 Novembre.

Da ARAN, chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, punto 7: "Spetta alla Commissione definire dove vota il personale in missione ed il personale distaccato ... Alla Commissione spetta, inoltre, di definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare per l'ultimo giorno di votazione, avvertendone con pubblicità nell'albo dell'Amministrazione, tutti i dipendenti nei termini dall'art. 11, parte seconda, dell'accordo quadro."

Di tutte le operazioni di Commissione viene redatto verbale. Per i risultati usare il verbale definitivo (allegato 3 della nota ARAN 6325 del 5.9.03, che recita: "non può contenere omissioni o cancellazioni.")

PUBBLICAZIONE RISULTATI E RICORSI

Gli scrutini iniziano il 4 Dicembre e non possono venire anticipati. I risultati devono essere affissi immediatamente e, qualora lo spoglio si protragga più a lungo, non oltre il 10 Dicembre 2003 (Accordo 7.7.2003). Trascorsi gg.5 di affissione dei risultati degli scrutini, se non vengono presentati ricorsi s'intende confermata l'assegnazione dei seggi. Se, viceversa, sono stati presentati ricorsi, la Commissione deve decidere entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale. L' 11 Dicembre le Commissioni inviano il verbale elettorale all'ARAN in copia autentica o autenticata, inviandolo esclusivamente per raccomandata AR con acclusa lettera di accompagnamento firmata dal DS su carta intestata della scuola, contenente l'indicazione dell'avvenuta affissione dei risultati elettorali per 5 giorni. L'esito di eventuali ricorsi va notificato con nota successiva (vd. ARAN, nota 6325 del 5.9.03). Copia dei verbali di seggio dovranno essere notificate a ciascuna delle associazioni sindacali presentatrici di lista ed alla scuola, entro 48 h. dal compimento delle operazioni (Accordo 7.8.'98, art. 18).

Contro le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei Garanti. Questo è composto a livello provinciale da un componente designato da ciascuno dei sindacati presentatori di lista interessati al ricorso, da un funzionario della scuola ("designato sin dall'insediamento della Commissione elettorale...Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione"

- ARAN, nota 6325 del 5.9.03) dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 gg (Accordo 7.8.'98, art.19).

E' ovviamente sempre possibile il ricorso alla magistratura ordinaria (per ogni controversia, rivolgersi all'Unicobas). "L'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti. Nelle more dei ricorsi le RSU operano in attesa della decisione del giudizio pendente" (ARAN, nota 6325 DEL 5.9.03, comma 14). **Le vecchie RSU restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti.**

MODALITA' DI VOTO

La votazione avviene su scheda unica, comprendente tutte le liste, disposte in ordine di presentazione. Le schede devono essere firmate da almeno 3 componenti del seggio. Il voto è espresso con una croce sull'intestazione della lista. L'elettore può esprimere la preferenza solo per un candidato della lista votata. Più preferenze date a candidati della stessa lista valgono solo come voto di lista, anche se non è stato barrato il voto di lista.

Le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.

Il voto a più liste o a candidati di liste diverse rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto su di una lista e di preferenze a candidati di altra lista è valido solo il voto di lista e nulla la preferenza.

In mancanza di documento, l'elettore dovrà essere riconosciuto da almeno due scrutatori.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.

Al termine delle operazioni, il presidente del seggio consegna il verbale dello scrutinio alla Commissione Elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni di riepilogo (*).

Al termine delle operazioni, la Commissione provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale, escluso il verbale.

Dopo la convalida delle RSU, il plico sigillato sarà conservato per almeno 3 mesi. Il verbale finale viene redatto in conformità al facsimile che si allega nella penultima pagina del giornale.

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il numero dei seggi è ripartito con il criterio proporzionale. Nella lista, gli eletti sono nominati in relazione ai voti di preferenza riportati dai singoli candidati. In caso di parità, vale l'ordine di lista. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti: i primi seggi vanno alle liste che ottengono il quorum, i rimanenti a quelle con i migliori resti (ivi comprese le prime se hanno resti superiori alle altre). Da ARAN - chiarimenti elezioni RSU, prot. 6632, 23.10.'98, p. 8: "A chiarimento di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 17, comma 3, parte seconda, nonché dalla tabella allegata n. 2 dell'accordo del 7 Agosto 1998, per ciò che attiene alla validità delle elezioni ("quorum") si deve fare riferimento al numero dei votanti, mentre, per l'attribuzione dei seggi, si deve correttamente fare riferimento al numero dei voti validamente espressi (schede valide)." "Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista...Dove la RSU non risulti composta dal numero di componenti previsti, le elezioni dovranno essere ripetute...entro 30 giorni" (ARAN, nota 6325 del 5.9.03, commi 10 e 11).

(* Non sarà ordinario che si formi più di un seggio per presidenza/direzione, quindi le disposizioni segnalate da asterisco non avranno molto seguito. Le Commissioni Elettorali possono comunque prevedere più seggi per le sedi staccate e i vari plessi con l'attribuzione dei relativi elettori. I voti dei seggi devono confluire nel collegio elettorale unico. Ma la divisione della Commissione comporta la necessità per ogni singolo sindacato di scrutatori (sempre nominati dal presentatore di lista) per controllare la legittimità di tutte le operazioni di voto, cosa peraltro DA FARSI con uno solo anche qualora vi sia un unico seggio. I membri di Commissione dell'Unicobas devono fare attenzione alla divisione in seggi, esclusi i casi in cui ciò sia effettivamente inevitabile. Vanno garantiti comunque il controllo su ogni seggio e sempre soprattutto la segretezza del voto (art. 11, comma 2 CCNQ 7.8.'98).

2009 elezioni Unicobas il Programma

Nei punti generali

- * Decreto per fissazione a 20 del limite massimo alunni per classe (19 in presenza di diversamente abile, per ogni ordine e grado di scuola)
- * Restituzione ai docenti delle spese relative ad aggiornamento, formazione in itinere, acquisto libri e materiale didattico (tramite bonus o defiscalizzazione)
- * Ingresso gratuito nei musei per docenti, studenti e disoccupati
- * Soluzione dell'annosa vertenza per il riconoscimento dell'anzianità relativa agli ATA ex Enti Locali (anche con l'indispensabile abrogazione del comma 218 della L. Finanziaria 2005)
- * Graduale estinzione dell'esternalizzazione dei servizi
- * Soluzione della vertenza per docenti ex art. 113 ed ATA inabili alla funzione (abrogazione disposizioni vessatorie)
- * Istituzione DOA di istituto (maggiorazione nella misura del 10% dell'organico di scuola), onde garantire: assorbimento del precariato (copertura cattedre scoperte tramite assunzione e copertura DOA); continuità didattica; recupero alunni; integrazione multiculturale; sostituzioni per assenze brevi
- * Copertura posti ATA vacanti
- * Retribuzione del personale precario in base all'anzianità di servizio
- * Eliminazione dei bonus per gli alunni delle scuole private
- * Chiusura della scuola dell'Infanzia contestualmente a quella dell'obbligo a fine anno scolastico. Eliminazione dell'anticipo a due anni e mezzo
- * Stabilizzazione degli organici di sostegno con garanzia, anche in questo campo, della continuità didattica e creazione di una specifica classe di concorso
- * Garanzia dell'ancoraggio dell'Istruzione Professionale e Tecnica ai ruoli dello stato (contro ogni tipo di regionalizzazione)
- * Progressiva statalizzazione della Formazione Professionale (con assorbimento nello stato del personale)
- * Apertura di una fase "costituente" con - a medio termine - una Conferenza Nazionale sulla scuola, per una vera riforma dell'istruzione pubblica, da attuarsi mediante il coinvolgimento del personale, degli studenti e delle famiglie, per giungere ad un obbligo sino a 18 anni, ivi comprendendo l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia, cinque anni di Elementari, 3 di Medie e 5 di Superiori, con biennio ad indirizzo. Oggi, nelle "more", biennio unico
- * Sviluppo dei Centri Territoriali Permanenti di educazione per gli adulti, per istruzione e formazione ricorrente e permanente, nonché per la diffusione della lingua italiana e la multicultura
- * Revisione dei criteri di reclutamento e formazione di base dei docenti. Si richiede una laurea direttamente abilitante per ogni ordine e grado di scuola con biennio e tesi ad indirizzo didattico ed almeno un anno di tirocinio pratico tutorato a livello di singola scuola, nonché successiva graduatoria nazionale redatta sulla base delle valutazioni universitarie

In un disegno di legge che contiene i punti centrali

L'articolato che segue lo ha elaborato l'Unicobas (in collaborazione con L'Italia dei Valori che lo ha presentato). Da sempre giudichiamo i partiti politici in base a quello che fanno (o non fanno) per la scuola, e l'impegno su di un piano così innovativo ed organico per scuola è molto significativa. Inoltre questo DDL viene discusso contestualmente (ed in alternativa) al disastroso DDL Aprea.

Vi si affrontano le questioni fondamentali. Cominciando col disporre l'uscita del comparto scuola (docenti ed ATA), dal campo di vigenza del D. L.vo 29/93 relativo al Pubblico Impiego che, anche con le norme successive ad esso collegate, impedisce ruolo, automatismi d'anzianità ed aumenti superiori all'inflazione programmata. Massima attenzione quindi allo specifico professionale della funzione docente con la creazione di un **organismo di salvaguardia professionale** preposto alla definizione del **codice deontologico**, a curare l'ambito **disciplinare** e della **valutazione**, al controllo su **formazione** di base ed in itinere. Istituzione di un **contratto specifico per l'istruzione pubblica** con regole diverse da quelle del P.I.. **Ripristino del ruolo** e degli **Organi Collegiali**, a garanzia dell'autonomia e della libertà d'insegnamento, nonché degli **automatismi biennali d'anzianità**. Garanzie vere per il **raggiungimento della media retributiva europea** (cosa altrimenti negata per legge). La docenza non ha nulla in comune con l'ambito impiegatizio e per definizione costituzionale la scuola è una istituzione. Nella scuola tutte le figure esercitano mansioni differenti da quelle del settore dei servizi. Anche i collaboratori scolastici hanno impegni di vigilanza che non gravano sui pari livello del P.I.. Con le norme attuali, tutte le organizzazioni sindacali che parlano di "stipendio europeo", ma non vogliono l'uscita dal P.I. prendono in giro la categoria:

i Confederali hanno appoggiato l'inserimento della scuola nel calderone indistinto (salvando invece l'Università, dove peraltro si esercita la nostra medesima funzione). Lo SNALS, come loro, ha firmato i contratti di ratifica. La Gilda prevede, in linea con la Aprea, un contratto separato fra docenti ed ATA, offensivo per i primi ed inutile per i secondi. Infatti la questione che conta è **dove** è inserito il contratto: che ce ne faremmo di un contratto separato che sarebbe sempre senza il ruolo, l'anzianità e la possibilità di aumenti superiori all'inflazione programmata? I COBAS, infine, ci accusano di "corporativismo". Si tratta invece di un'operazione di senso comune, come ben sanno, ad esempio, i COBAS delle ferrovie, che ben conoscono la differenza fra chi guida il treno e chi buca il biglietto (anche le responsabilità penali che hanno docenti ed ATA vanno monetizzate).

Il DDL s'occupa anche di mobilità interna ascendente e discendente, con **carriera sino al livello universitario** (ricerca metodologico-didattica; formazione di base dei nuovi docenti; aggregati di cattedra di scienze della formazione, etc.).

Inoltre istituisce il **Ruolo unico docente** (parità di orario - 18 h. - e stato giuridico dalla scuola dell'Infanzia a quella Superiore di secondo grado). **L'anno sabatico** di aggiornamento a carico dello stato. **Il Preside elettivo**.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato ZAZZERA

Norme per l'istituzione di un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola nonché del Consiglio superiore della docenza, e altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica

Presentata il 16 maggio 2009

ART. 1.

(Principi generali).

1. È istituita un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola comprendente il personale docente, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e i presidi.

2. Al rapporto di impiego del personale del comparto della scuola di cui al comma 1 non si applicano le norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 2.

(Consiglio superiore della docenza e consigli regionali della docenza).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, sono istituiti i seguenti organismi rappresentativi della funzione docente: un organismo nazionale denominato « Consiglio superiore della docenza » e organismi regionali denominati « consigli regionali della docenza ».

2. Il Consiglio superiore della docenza e i consigli regionali della docenza deliberano a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza sono eletti i rispettivi presidenti, che ne sono anche rappresentanti legali.

3. Il Consiglio superiore della docenza è composto da ventiquattro membri effettivi, che possono avvalersi della consulenza di cinque esperti indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dalle università. Il Consiglio superiore della docenza opera in collaborazione con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I consigli regionali della docenza sono composti da dodici membri effettivi, che possono avvalersi della consulenza di tre esperti indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dalle università.

4. I membri effettivi del Consiglio superiore della docenza e dei consigli regionali della docenza sono esonerati dal servizio per l'intera durata del rispettivo mandato mantenendo il godimento del trattamento economico dovuto.

5. I ventiquattro membri effettivi del Consiglio superiore della docenza durano in carica cinque anni e sono eletti sulla base di liste nazionali presentate dalle associazioni riconosciute del personale docente. Le liste, sottoscritte da almeno duecento docenti di ruolo o incaricati a tempo determinato, sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni stabilita dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La validità delle firme è garantita dalle associazioni che presentano ciascuna

lista. Le elezioni si svolgono durante due giorni lavorativi presso i seggi elettorali costituiti nelle scuole di ogni ordine e grado.

6. I candidati alle elezioni hanno diritto di convocare assemblee di propaganda elettorale durante l'orario di servizio mantenendo il diritto alla retribuzione e hanno parimenti diritto a trenta giorni di aspettativa retribuita per lo svolgimento della campagna elettorale. Sono eleggibili i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Gli eletti sono nominati secondo il sistema proporzionale.

7. I consigli regionali della docenza sono eletti su base regionale in conformità alle disposizioni di cui ai commi

Internet:

http: www.unicobas.it

POSTA ELETTRONICA: unicobas.rm@tiscali.it

Per gli iscritti: mandateci la vostra mail:

da 1 a 6, intendendosi sostituite le liste nazionali con liste regionali per la cui presentazione sono necessarie cinquanta firme.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni di cui al comma 5, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7, prevedendo in particolare che: ciascuna associazione ha diritto a designare un membro interno nei rispettivi seggi elettorali nonché propri rappresentanti di lista; i componenti i seggi elettorali sono esonerati dal servizio per tutta la durata delle elezioni, compreso l'esame degli eventuali ricorsi presentati, mantenendo il diritto alla retribuzione; gli eletti sono nominati entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.

ART. 3.

(Attribuzioni del Consiglio superiore della docenza e dei consigli regionali della docenza).

1. Il Consiglio superiore della docenza ha la rappresentanza della professione docente sul piano nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente demandate a esso da altre norme, le seguenti funzioni:

a) dà pareri, obbligatori e facoltativi, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado;

b) emana norme regolamentari per la disciplina delle attività dei consigli regionali della docenza;

c) adotta il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente l'aggiornamento;

d) sovrintende allo stato giuridico e alla valutazione professionale del corpo docente e decide in materia disciplinare avvalendosi della collaborazione, ove necessario, dei consigli regionali della docenza;

e) predispone il piano annuale nazionale delle attività di aggiornamento del corpo docente avvalendosi della collaborazione dei consigli regionali della docenza e delle università. I docenti hanno diritto all'aspettativa retribuita per le attività di aggiornamento. Qualora tali attività siano svolte durante l'anno sabbatico, in deroga alla normativa vigente in materia, i docenti mantengono il diritto alla retribuzione e ad essi è riconosciuta la facoltà di usufruire dell'anno sabbatico anche per periodi frazionati;

f) coordina e promuove le attività dei consigli regionali della docenza volte alla formazione e all'aggiornamento del personale delle scuole di ogni ordine e grado, in conformità, in particolare, a quanto disposto dalla lettera e);

g) stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione nel ruolo unico dei docenti di cui all'articolo 5, per la formazione di base e per il tirocinio, nonché per il

tutoraggio, e verifica periodicamente mediante i consigli regionali della docenza l'adempimento delle attività di aggiornamento da parte degli iscritti; stabilisce, altresì, l'equipollenza dei titoli di studio ai fini dell'ammissione ai concorsi per le diverse classi;

h) intraprende iniziative a livello nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;

i) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli regionali della docenza in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo dei docenti di cui all'articolo 5 disposti su base regionale e relativi alle elezioni dei consigli regionali stessi e, in appello, sui ricorsi in materia disciplinare;

l) adotta il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro della giustizia;

m) dà parere sullo scioglimento dei consigli regionali della docenza sovrintendendo ad eventuali elezioni straordinarie;

n) determina, con deliberazione sottoposta al visto del Ministro della giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali dovute per le spese del funzionamento proprio e dei consigli regionali della docenza che non possono comunque superare lo 0,30 per cento dello stipendio netto dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso Consiglio superiore e i consigli regionali redigono annualmente e rendono pubblico il rispettivo bilancio. Le quote sono prelevate dalle buste paga e sono versate al medesimo Consiglio superiore che provvede a ripartire una quota pari ad almeno il 50 per cento del totale ai consigli regionali;

o) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento delle quote di cui alla lettera n) prevedendo in particolare che una parte sia destinata ai fini della tutela e della previdenza dei docenti;

p) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento dei finanziamenti ad esso destinati da parte dello Stato e dell'Unione europea. Lo Stato destina al medesimo Consiglio superiore una quota pari allo 0,1 per cento del bilancio annuale a carico dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

q) stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione relativa al ruolo unico dei docenti di cui all'articolo 5, nel sistema di istruzione pubblico e privato, in misura comunque non inferiore alla retribuzione media oraria dei docenti rilevata negli Stati dell'Unione europea;

r) fissa l'orario frontale di insegnamento, pari nel minimo a diciotto ore settimanali;

s) promuove e cura le relazioni con le università, anche al fine di realizzare una carriera docente con sbocco

universitario, in particolare nell'ambito della ricerca metodologico-didattica e della nuova formazione di base dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 4.

(Organi collegiali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è abrogato e sono conseguentemente ripristinati i consigli scolastici provinciali e distrettuali disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Le elezioni di tali organi sono indette contestualmente alle elezioni del Consiglio superiore della docenza e dei consigli regionali della docenza di cui all'articolo 1.

ART. 5.

(Istituzione del ruolo unico e dell'albo dei docenti).

1. È istituito il ruolo unico dei docenti, nel quale sono iscritti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Nell'ambito di tale ruolo è garantita la parificazione stipendiale dei docenti ed è fissato l'orario minimo di insegnamento, in conformità a quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, lettere *q)* e *r)*. Ai docenti del ruolo unico sono inoltre riconosciuti scatti biennali di anzianità e una specifica indennità di funzione docente.

2. Al ruolo unico sono iscritti di diritto i docenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere altresì iscritti al ruolo unico i docenti operanti, alla medesima data, presso i centri di formazione professionale degli enti locali, comunque denominati, in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio superiore della docenza d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei citati centri deve essere iscritto al ruolo unico.

3. È istituito l'albo dei docenti, nel quale sono iscritti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. L'albo è tenuto dal Consiglio superiore della docenza ed è gestito su base regionale dai consigli regionali della docenza, che hanno il compito di aggiornarlo e di pubblicarlo ogni anno.

ART. 6.

(Preside e direttore dei servizi amministrativi).

Riconoscimento del ruolo di coadiutore educativo al personale ATA).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura del preside eletto, ogni tre anni, in seno al collegio dei docenti. Sono eleggibili coloro che hanno un'anzianità di ruolo pari ad almeno cinque anni e che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione organizzati a tale fine dal Consiglio superiore della docenza in collaborazione con i consigli regionali. Ai fini del punteggio finale si tiene conto anche dei titoli di studio e delle pubblicazioni.

2. Il preside esercita le funzioni già attribuite al dirigente scolastico, sovrintendente, di concerto con il collegio dei docenti e con il consiglio di circolo o di istituto, all'attività

dell'istituzione scolastica cui è preposto e ne è il rappresentante legale. In materia gestionale ed economica il preside è coadiuvato da un direttore dei servizi amministrativi appartenente al personale ATA. Il preside è esonerato dall'insegnamento e ad esso spetta un'indennità stabilita mediante il contratto d'istituto di concerto con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). I dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono

trasferiti nei ruoli ispettivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il collegio dei docenti elegge i referenti di plesso e il coordinatore didattico aggiunto, che è esonerato dall'insegnamento per una misura pari alla metà delle ore di servizio dovute. Alle figure di cui al presente comma spetta una specifica indennità stabilita mediante il contratto d'istituto di concerto con le RSU.

4. Al personale ATA, in particolare ai collaboratori scolastici, agli aiutanti tecnici e al personale di segreteria, è riconosciuto, con il primo contratto utile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo di coadiutore educativo con riferimento alle attività esercitate dal medesimo personale relativamente alla sorveglianza degli alunni nonché alla gestione della sicurezza, della strumentazione informatica e dei laboratori.

ART. 7.

(Norme finanziarie).

1. Con la legge finanziaria annuale lo Stato destina alla scuola, all'università e alla ricerca una quota percentuale del prodotto interno lordo equivalente alla media della cifra stanziata a tali fini dai Paesi membri dell'Unione europea. Tali somme sono in particolare destinate a garantire il diritto allo studio e le attività didattiche nonché il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di trasformare gli edifici scolastici e universitari appartenenti al patrimonio edilizio pubblico in fondazioni a capitale privato.

Unicobas
Giornale mensile
Aut. Tribunale di Roma
n.° 534 del 27.9.'91

Edito dalla CIB Unicobas
Proprietà CIB Unicobas
Stampa e spedizione Spedalgraf Roma
V. Scalo Tiburtino, 1
Tiratura 19.000 copie.
Chiuso il 5 Ottobre 2009
Direttore:
Stefano d'Errico
Direttore Responsabile:
Luciano Lanza
Grafica e impaginazione: SdE
Redazione Nazionale:
V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma.
Tel., segr. e fax:
06 7026630 7027683 70302626
<http://www.unicobas.it>

SINDACATO RSU RAPPRESENTANZA

Nel disegno di legge che segue, le nuove norme sulla rappresentanza sindacale auspicate dall'Unicobas

Anche in questo caso si tratta di un testo scritto dal sindacato e presentato dall'Italia dei Valori.

Le attuali elezioni RSU, pur essendo valide per stabilire la rappresentatività, non prevedono una lista nazionale: in questo modo non sono altro che un *escamotage* per favorire le OOSS concertative, che divengono "rappresentative" solo perché il sindacalismo alternativo (al quale sono negati distacchi e permessi) non riesce a presentare liste in un numero adeguato delle 12.000 scuole italiane. In tal modo, dal momento che la categoria non può votare che le liste presentate nella scuola d'appartenenza, e visto che ai sindacati non firmatari di contratto è interdetto l'uso libero delle assemblee sindacali in orario di servizio (solo vincendo 14 cause siamo riusciti a garantirci di poter fare assemblee, ma solo nelle scuole dove abbiamo RSU elette), la truffa funziona sempre. Inoltre il quorum richiesto non viene calcolato solo sui voti, bensì tramite l'incrocio fra voti ed iscritti (5%), cosicché pur raggiungendo ad esempio l'8% dei suffragi, non si diventa rappresentativi se non si ha anche il 2% sul totale dei sindacalizzati. Col meccanismo della "media", peraltro, CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda si garantiscono la rappresentatività anche a voti zero (ed a loro è riservato il diritto di contrattare pure nelle scuole dove non hanno neppure presentato una lista)! Infatti hanno comunque il 10% dei sindacalizzati (che sono solo il 35% della categoria). Così, egemonizzando una minoranza (complice l'ignavia del "collega medio" che ritiene il dato sindacale "sovrastutturale"), sovradeterminano tutta la categoria. I loro contratti sono validi perché, insieme, hanno più del 50% dei sindacalizzati. Se cambia l'impostazione, il loro monopolio finisce.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAZZERA, BORGHESI, DI GIUSEPPE,
FAVIA, MESSINA, RAZZI**

Norme in materia di rappresentanza,
diritti e rappresentatività sindacali

Presentata il 16 aprile 2009

ART. 1.

(Principi generali).

1. Ai fini della determinazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali sotto il diretto controllo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in ogni comparto del pubblico impiego di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nelle categorie del settore privato sono svolte elezioni periodiche triennali.

Tali elezioni sono svolte contemporaneamente ma separatamente, sia a livello nazionale che regionale, provinciale, di singola amministrazione, scuola, istituzione, università, enti di ricerca, ufficio o unità produttiva o amministrativa e sono effettuate secondo il metodo proporzionale.

2. Ai fini delle elezioni di cui al comma 1, può essere presentata qualsiasi lista di lavoratori e di organizzazioni sindacali che rechi firme la cui autenticità è autocertificata, raccolte fra tutti i lavoratori che, direttamente o indirettamente, abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori di opera e personale a tempo determinato in servizio.

3. Il numero di firme da apporre in calce al logo o al motto che contraddistingue la lista non può essere inferiore al 2 per cento degli occupati nella scuola o nell'unità produttiva o amministrativa.

4. Per i comparti e per le categorie, nonché per le unità produttive e amministrative con oltre duemila unità di aventi diritto al voto il requisito per la presentazione della lista è stabilito in almeno ottanta deleghe o firme.

5. Per i comparti e per le categorie, nonché per le unità produttive e amministrative con oltre diecimila unità di aventi diritto di voto, il requisito per la presentazione della lista è stabilito in almeno duecento deleghe o firme.

ART. 2.

(Rappresentatività nazionale).

1. In tutte le norme vigenti, le parole: « organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa » e «

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa » e « organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative ».

2. Sono riconosciute come sufficientemente rappresentative a livello nazionale le organizzazioni sindacali che hanno ottenuto il 3 per cento dei voti validi nelle elezioni di categoria svolte a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1, indipendentemente dal numero delle deleghe raccolte per il contributo sindacale.

3. A livello nazionale, il raggiungimento del 3 per cento dei voti validi nelle elezioni di categoria nei singoli comparti della scuola e del pubblico impiego, o nelle categorie del settore privato, di cui al comma 2, comporta il diritto delle organizzazioni sindacali alla convocazione alle trattative nazionali e alla piena fruizione dei diritti sindacali indicati dal comma 4.

4. L'ottenimento del 3 per cento dei voti validi di cui al comma 3, garantisce alle liste di accedere:

- a) alla piena rappresentatività sindacale;
- b) al diritto alle trattative aziendali e di comparto o di categoria decentrate e nazionali;
- c) al diritto ai permessi e alle aspettative annue retribuiti;
- d) al diritto all'informazione e alla consultazione;
- e) agli altri benefici di cui al presente articolo, nonché ai benefici generali accordati alle organizzazioni sindacali.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è stabilito, per le categorie del settore privato nonché per la scuola e per i comparti di contrattazione del pubblico impiego, un ulteriore numero di distacchi annuali retribuiti di livello nazionale in proporzione al numero dei dipendenti, nella misura di uno ogni cinquemila addetti, da assegnare alle organizzazioni sindacali o alle liste riconosciute sufficientemente rappresentative ai sensi del presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati nelle elezioni di categoria per la rappresentatività sindacale svolte ai sensi dell'articolo 1.

6. Il godimento dei distacchi sindacali di cui al comma 5, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso autonomamente dalle organizzazioni sindacali cui sono assegnati.

7. Nei singoli comparti della scuola e del pubblico impiego e nelle categorie del settore privato è altresì possibile ottenere la rappresentatività tramite l'iscrizione del 3 per cento dei lavoratori sul totale dei soggetti sindacalizzati, che garantisce il riconoscimento nazionale di comparto o di categoria, l'ammissione a pieno titolo alle trattative nazionali di ogni tipo e livello e la fruizione dei diritti sindacali. La rilevazione dei soggetti sindacalizzati è effettuata e resa pubblica dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali su base annuale, per tutti i comparti e le categorie del settore privato e di quello pubblico.

8. Le organizzazioni sindacali riconosciute sufficientemente rappresentative ai sensi del presente articolo hanno pieno titolo a contrattare le questioni sindacali e del lavoro che hanno attinenza con il rapporto di lavoro del comparto o della categoria di riferimento, sia a livello nazionale che locale. A livello nazionale e locale le trattative sono effettuate con un tavolo unico e a nessuna organizzazione sindacale può essere imposto un tavolo separato o un trattamento differenziato.

9. L'ottenimento della rappresentatività, acquisita secondo i criteri di cui al presente articolo, in due comparti di contrattazione del pubblico impiego o del settore privato, o nell'uno e nell'altro, dà titolo alle organizzazioni sindacali di affermare la loro rappresentatività in tutti i comparti di contrattazione del pubblico impiego e del settore privato ove le medesime hanno una presenza, tramite iscritti o voti validi di categoria, senza percentuali di riferimento, in almeno il 20 per cento delle province del Paese. Le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono riconosciute come maggiormente rappresentative.

10. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 9 hanno diritto alla convocazione di primo livello in occasione di trattative nazionali tra Governo e sindacati sulle questioni che investono rilevanza per riforme che hanno un impatto sul mondo del lavoro.

11. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 9 sono membri di diritto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

12. Sono abrogati i vincoli relativi alla firma dei contratti che discendono dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Rappresentatività a livello locale e decentrato).

1. Le organizzazioni sindacali che non hanno già acquisito rappresentatività nazionale per via elettiva nelle elezioni per la rappresentanza nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono ammesse a pieno titolo alle contrattazioni decentrate e aziendali ed alla fruizione dei diritti sindacali di pari grado, se, partecipando alle elezioni per la rappresentanza decentrata, ottengono almeno il 4 per cento dei voti validi a livello locale, regionale, provinciale, di ufficio o unità produttiva o amministrativa, di singola scuola, di istituzione, di università o di ente di ricerca.

2. Nei singoli comparti del pubblico impiego e nelle categorie del settore privato è altresì possibile ottenere la rappresentatività a livello decentrato tramite l'iscrizione del 4 per cento dei lavoratori sul totale dei soggetti sindacalizzati, che garantisce l'ammissione a pieno titolo alle trattative decentrate di ogni tipo e livello e la fruizione dei diritti sindacali. La verifica annua del dato associativo è effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

3. Le modalità di presentazione delle liste a livello locale e decentrato sono stabilite ai sensi dell'articolo 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è stabilito, per le categorie del settore privato nonché per i comparti di contrattazione del pubblico impiego, un ulteriore numero di distacchi annui retribuiti di livello locale, provinciale e di singola unità produttiva o amministrativa, nella misura di un'aspettativa annua ogni cinquecento addetti e garantendo comunque la fruizione di almeno un'aspettativa per le liste che hanno raggiunto il 4 per cento dei voti validi nelle elezioni a livello locale e decentrato svolte ai sensi dell'articolo 1, da assegnare alle organizzazioni sindacali o alle liste che hanno ottenuto la rappresentatività ai sensi del presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati nelle suddette elezioni.

5. Il godimento dei distacchi sindacali di cui al comma 4, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso autonomamente dalle organizzazioni sindacali cui essi sono assegnati.

ART. 4.

(Commissioni elettorali).

1. Per gli adempimenti relativi alle elezioni nazionali, regionali, provinciali e decentrate di cui all'articolo 1, l'amministrazione pubblica o il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le categorie del settore privato, nominano, rispettivamente, una commissione elettorale nazionale per ogni comparto del

pubblico impiego e per ogni categoria del settore privato e analoghe commissioni elettorali regionali e provinciali.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, in ogni ufficio, scuola, istituzione o unità produttiva o amministrativa è nominata una commissione elettorale decentrata di seggio.

3. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite da un componente dell'amministrazione o della parte datoriale, da tre membri nominati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché da un componente per ogni lista presentata, al fine della regolare presentazione delle liste e del regolare svolgimento delle elezioni.

4. Alle operazioni elettorali può partecipare, con diritto di controllo, un rappresentante di lista accreditato da ciascuna delle liste presentate.

5. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, nonché i rappresentanti di lista di cui al comma 4 sono esonerati dall'attività lavorativa e sono retribuiti dalle amministrazioni competenti o dalla parte datoriale, per l'intera durata delle operazioni delle commissioni stesse.

6. Quarantacinque giorni prima delle elezioni, termine ultimo per la presentazione delle liste, le commissioni elettorali provvedono a:

a) verificare che le liste sono state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge;

b) escludere i candidati che risultano presenti in più liste;

c) assegnare a ogni lista, secondo l'ora e la data di presentazione della stessa, un numero progressivo che è riportato nelle schede di votazione.

7. Le operazioni di cui al comma 6 sono svolte in seduta pubblica.

8. È ammesso il ricorso avverso i provvedimenti delle commissioni elettorali, secondo quanto stabilito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È sempre consentito adire la magistratura ordinaria, che è tenuta a dirimere eventuali contenziosi con procedura d'urgenza.

9. Le commissioni elettorali di seggio assicurano l'apertura dei seggi elettorali per il tempo necessario a garantire la massima affluenza al voto in orario di servizio e l'opportuna segretezza nelle operazioni di voto.

10. I presidenti delle commissioni elettorali di seggio, al termine delle operazioni di voto e dello scrutinio dei voti, inviano ai presidenti delle commissioni elettorali regionali e provinciali l'elenco firmato dai votanti, i libri dei verbali delle operazioni di voto e di scrutinio e, in plichi separati per i diversi gradi di votazione, le schede votate per ogni tipo di elezione.

11. I presidenti delle commissioni elettorali regionali e provinciali, dopo le operazioni di verifica e di validazione dei risultati, inviano alla commissione elettorale nazionale l'elenco firmato dai votanti e le schede votate per le elezioni nazionali, i verbali relativi allo scrutinio delle schede e i risultati convalidati in prima istanza.

12. Il presidente della commissione elettorale nazionale, dopo le operazioni di verifica e di validazione definitiva dei risultati, invia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, per la scuola e per il pubblico impiego, ai Ministeri competenti, i verbali relativi ai risultati delle elezioni nazionali e locali. Il materiale relativo alle elezioni è conservato per almeno tre anni.

ART. 5.

(Propaganda elettorale).

1. I dirigenti degli uffici centrali e periferici e di ogni scuola e unità produttiva o amministrativa, assegnano, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'ammissione delle liste, a ogni lista ammessa, uno spazio o un albo all'interno degli uffici, scuole o unità, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

2. Nei quaranta giorni precedenti la data fissata per le elezioni, a ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, oltre il monte ore consentito per le normali assemblee sindacali, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per lo svolgimento della propaganda elettorale.

3. Ogni lista ha diritto di richiedere almeno un'assemblea per ogni scuola o unità produttiva o amministrativa.

4. Ai candidati delle liste ammesse alle elezioni sono concessi trenta giorni di permesso retribuiti, se presenti nelle liste per le elezioni nazionali, regionali o provinciali.

ART. 6.

(Elezioni).

1. Le votazioni sono svolte in due giornate consecutive lavorative.

2. Le elezioni nazionali, regionali e provinciali sono indette al fine di definire la rappresentatività nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali che vi concorrono e non prevedono candidature.

Esse sono effettuate con le seguenti modalità:

a) il voto è personale, libero e segreto;

b) ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per una sola lista alle elezioni nazionali, regionali, provinciali, di scuola, di unità produttiva o amministrativa, a pena di nullità del voto espresso;

c) le preferenze esprimibili per le elezioni di una singola unità produttiva o amministrativa non possono essere più di due;

d) la votazione ha luogo a mezzo di una scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza;

e) il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;

f) il personale distaccato o in missione vota inviando la scheda per posta nella sua sede di origine, previa presentazione di domanda da inoltrare al presidente della commissione elettorale locale di servizio venti giorni prima della data della votazione;

g) il presidente della commissione di cui alla lettera f) deve assicurare la comunicazione dello spostamento del sito di voto per il lavoratore alla commissione elettorale di provenienza del lavoratore stesso;

h) la validità del voto di lista e delle preferenze deve essere riconosciuta ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

i) gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire un documento di riconoscimento valido. In mancanza di tale documento, essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio.

Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale riguardante le operazioni elettorali;

l) la commissione elettorale provvede autonomamente a dotarsi dell'attrezzatura necessaria presso locali messi a disposizione dall'amministrazione o dalla parte datoriale;

m) ogni seggio è munito di un'urna elettorale idonea a garantire una regolare votazione; tale urna è chiusa e sigillata fino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio;

n) il seggio deve poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto, comprendente tutti i lavoratori della scuola, o dell'unità produttiva o amministrativa, anche con contratto a termine.

In tale elenco, accanto al nome dell'elettore, è apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto;

o) alla chiusura delle votazioni si procede, senza soluzione di continuità, allo spoglio delle schede e alla stesura del relativo verbale;

p) i risultati finali delle elezioni sono inviati a cura della commissione del seggio, alla commissione elettorale nazionale, per le elezioni nazionali, alla commissione elettorale regionale, per le elezioni regionali, e alla commissione elettorale provinciale, per le elezioni provinciali;

q) la commissione elettorale competente ai sensi della lettera h) provvede allo spoglio dei plichi inviati dalle commissioni di seggio e alla verifica definitiva dei risultati.

3. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) di scuola o di unità produttiva o amministrativa sono effettuate con le seguenti modalità:

a) il numero dei componenti le RSU non può essere inferiore a tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti; a tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di lavoratori superiore a 200 e fino a 3.000, in aggiunta ai tre componenti previsti per le amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; a ulteriori tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, calcolati sul numero dei dipendenti eccedente i 3.000;

b) in caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;

c) le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50 per cento degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo;

d) le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse deve essere data comunicazione ai lavoratori e al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante;

e) sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste, sono dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale;

f) ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta;

g) non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista, né i membri della commissione elettorale;

h) ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Qualora, nonostante tale divieto, un candidato risulti compreso in più di una lista la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, invita il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale;

i) il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere;

l) la votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza;

m) il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;

n) la commissione elettorale provvede autonomamente a dotarsi dell'attrezzatura necessaria presso locali messi a disposizione dall'amministrazione o dalla parte datoriale;

o) ogni seggio è munito di un'urna elettorale idonea a garantire una regolare votazione; tale urna è chiusa e sigillata fino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio;

p) il seggio deve poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto, comprendente tutti i lavoratori della scuola o dell'unità produttiva o amministrativa, anche con contratto a termine. In tal elenco, accanto al nome dell'elettore, è apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto;

q) gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire un documento di riconoscimento valido. In mancanza di tale documento, essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale riguardante le operazioni elettorali;

r) il numero dei seggi è ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti;

s) nell'ambito delle liste che hanno conseguito voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista;

t) nell'ambito di liste diverse e a parità di voti di lista i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della rispettiva lista dei candidati. In caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica;

u) i seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che hanno ottenuto il *quorum* calcolato dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che hanno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti. Con le medesime

modalità stabilite dalla presente lettera si procede alla nomina degli eletti.

ART. 7.

(RSU nel settore privato).

1. Le organizzazioni sindacali costituite ai sensi dell'articolo 1 e che hanno raggiunto la soglia di rappresentatività prevista dall'articolo 2 o, per il livello decentrato, dall'articolo 3, hanno pieno titolo a contrattare le questioni sindacali che hanno attinenza con il rapporto di lavoro dell'unità produttiva o amministrativa di riferimento. La firma delle organizzazioni sindacali di categoria accreditate presso la singola unità produttiva o amministrativa avviene per adesione al contratto stipulato fra la parte datoriale e la RSU.

2. Le organizzazioni sindacali costituiscono coordinamenti nazionali e di settore e acquisiscono in rapporto a ciò il diritto ai relativi livelli di contrattazione.

3. Nelle categorie del settore privato, in ogni unità produttiva o amministrativa, sono eletti, secondo il sistema proporzionale, parallelamente alle elezioni di categoria previste dall'articolo 1, RSU che, al pari delle delegazioni trattanti nominate dalle organizzazioni sindacali costituite e che hanno ottenuto la percentuale richiesta per essere considerate rappresentative a livello nazionale o decentrato, sono ammesse alla rappresentanza dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa di riferimento purché alle elezioni abbia partecipato almeno il 50 per cento più uno degli addetti. La stipula di contratti decentrati

di singola unità produttiva o amministrativa è valida solo se ottiene la firma della maggioranza dei membri della RSU. La firma delle organizzazioni sindacali di categoria accreditate presso la singola unità produttiva o amministrativa avviene per adesione al contratto stipulato fra la parte datoriale e la RSU.

4. La qualificazione di cui al comma 3 si esprime nel pieno riconoscimento ai singoli eletti delle tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, per i membri degli organi statutari delle organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative, dei diritti sindacali nella fruizione di dieci giorni annui retribuiti per permesso sindacale frazionabili in permessi orari e nella convocazione alle trattative decentrate relative a ogni scuola o unità produttiva o amministrativa.

5. Gli eletti conservano ogni diritto soggettivo di espressione e di critica indipendentemente dagli orientamenti di maggioranza della RSU della quale sono membri.

6. Gli eletti restano in carica per tre anni o, comunque, fino alla proclamazione degli eletti delle successive elezioni, ma possono essere revocati dai presentatori della lista che li ha espressi o da elezioni straordinarie convocate su richiesta di almeno il 30 per cento dei lavoratori della singola unità produttiva o amministrativa.

7. I seggi della RSU sono distribuiti nel numero previsto dall'articolo 23, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. Le organizzazioni sindacali che non annoverano propri eletti nelle RSU non perdono la facoltà di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali, purché siano sufficientemente rappresentative su base nazionale o locale. Queste hanno diritto all'informazione e alla partecipazione alle sedute di trattativa decentrata, nonché di siglare per adesione il contratto decentrato di unità produttiva o amministrativa, quando questo ha ottenuto l'adesione della maggioranza degli eletti della RSU.

ART. 8.

(RSU nel settore pubblico).

1. Le organizzazioni sindacali costituite ai sensi dell'articolo 1 e che hanno raggiunto la soglia di rappresentatività prevista dall'articolo 2 o, per il livello decentrato, dall'articolo 3, hanno pieno titolo a contrattare le questioni sindacali che hanno attinenza con il rapporto di lavoro dell'unità produttiva o amministrativa di riferimento. La firma delle organizzazioni sindacali di categoria accreditate presso la

singola unità produttiva o amministrativa avviene per adesione al contratto stipulato fra la parte datoriale e la RSU.

2. Le organizzazioni sindacali costituiscono coordinamenti nazionali e di settore e acquisiscono in rapporto a ciò il diritto ai relativi livelli di contrattazione.

3. Nelle categorie del settore pubblico, in ogni scuola, unità produttiva o amministrativa, sono eletti, secondo il sistema proporzionale, parallelamente alle elezioni di categoria previste dall'articolo 1, RSU, che, al pari delle delegazioni trattanti nominate dalle organizzazioni sindacali costituite e che hanno ottenuto la percentuale richiesta per essere considerate rappresentative a livello nazionale o decentrato, sono ammessi alla rappresentanza dei lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa di riferimento purché alle elezioni abbia partecipato almeno il 50 per cento più uno degli addetti.

4. La qualificazione di cui al comma 3 si esprime nel pieno riconoscimento ai singoli eletti dalle tutele previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, per i membri degli organi statuari delle organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative, dei diritti sindacali nella fruizione di dieci giorni annui retribuiti per permesso sindacale frazionabili in permessi orari e nella convocazione alle trattative decentrate relative a ogni scuola o unità produttiva o amministrativa.

5. Gli eletti conservano ogni diritto soggettivo di espressione e di critica indipendentemente dagli orientamenti di maggioranza della RSU della quale sono membri.

6. Gli eletti restano in carica per tre anni o, comunque, fino alla proclamazione degli eletti delle successive

elezioni, ma possono essere revocati dai presentatori della lista che li ha espressi o da elezioni straordinarie convocate su richiesta di almeno il 30 per cento dei lavoratori della singola scuola o unità produttiva o amministrativa.

7. I seggi delle RSU sono distribuiti nel numero previsto dall'articolo 23, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

8. Le organizzazioni sindacali che non annoverano propri eletti nelle RSU non perdono la facoltà di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali, purché siano sufficientemente rappresentative su base nazionale o locale.

ART. 9.

(Accordi sindacali e referendum).

1. Per avere validità, prima della stipula definitiva, gli accordi sindacali nazionali, provinciali o aziendali, per il settore pubblico e per il settore privato, sono sottoposti a *referendum* e sono approvati con votazione segreta.

2. L'organizzazione del *referendum* di cui al comma 1 è demandata ad una commissione composta da un eguale numero di esponenti di tutte le organizzazioni sindacali costituite nelle unità amministrative del pubblico impiego e nelle unità produttive del settore privato.

3. Affinché l'esito del *referendum* di cui al comma 1 abbia validità, deve aver partecipato al voto almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto.

4. *Referendum* preventivi, consultivi e approvativi degli accordi sindacali, nazionali o decentrati possono essere indetti, in maniera congiunta o disgiunta, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali di cui agli articoli 1 e 3, nei comparti del pubblico impiego e nelle categorie del settore privato, a livello nazionale e a livello decentrato e aziendale, nelle unità produttive o amministrative di riferimento.

ART. 10.

(Contenzioso).

1. Qualsiasi impedimento frapposto dal datore di lavoro al diritto di indizione delle elezioni e dei *referendum* approvativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e al loro regolare svolgimento costituisce comportamento antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; in tale caso la legittimazione attiva è attribuita a chiunque vi abbia interesse.

2. Il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è situata l'impresa o l'unità produttiva o amministrativa decide con decreto, applicando la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sui ricorsi, presentati da chiunque vi abbia interesse, concernenti l'indizione delle elezioni, la rimozione di ostacoli da

chiunque frapposti al loro svolgimento e la proclamazione dei risultati, nonché il funzionamento della RSU.

ART. 11.

(*Diritti sindacali*).

1. Alle organizzazioni sindacali e ai soggetti previsti dagli articoli da 1 a 3 sono concessi, unitamente alla facoltà di promuovere *referendum* preventivi e approvativi degli accordi sindacali, nazionali o decentrati, previsti dall'articolo 9, i diritti previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, specie in ordine:

- a) alle concessioni di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacale;
- b) al diritto di affissione e di circolazione di stampa sindacale;
- c) alle aspettative annue;
- d) ai permessi brevi retribuiti per i dirigenti;
- e) al diritto di convocare assemblee dei lavoratori in orario di servizio.

2. Per quanto riguarda il monte ore disponibile per le assemblee e per i permessi sindacali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, si applicano le norme relative ai contratti e alle disposizioni di categoria o, in mancanza di una regolamentazione, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 12.

(*Assemblee sindacali*).

1. Nell'ambito del monte ore stabilito dai relativi contratti nazionali di categoria e indipendentemente dall'iniziativa delle organizzazioni sindacali costituite in ogni unità amministrativa del pubblico impiego o in ogni unità produttiva del settore privato, i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea su questioni di ordine sindacale, purché l'assemblea sia richiesta da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati.

2. Titolari del monte ore annuo di assemblee retribuite in orario di servizio sono i singoli lavoratori, i quali ne decidono in proprio l'utilizzazione scegliendo di partecipare alle riunioni convocate dalle sigle sindacali di loro gradimento, secondo le norme in vigore nel pubblico impiego, che vengono estese anche al settore privato.

3. Il diritto di convocare assemblee retribuite in orario di servizio è garantito a tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla loro rappresentatività.

4. In ogni unità amministrativa del pubblico impiego e in ogni unità produttiva del settore privato le RSU hanno titolo a indire assemblee sindacali retribuite in orario di servizio rivolte a tutti i lavoratori.

Tale diritto può venire adito dai singoli eletti disgiuntamente o congiuntamente fra loro e anche in accordo con singoli eletti nell'ambito delle RSU di altre unità funzionali, sia del medesimo che di altri settori del pubblico impiego o del settore privato.

5. Le assemblee possono essere tenute sia per l'intera

unità amministrativa o produttiva, sia per reparti di essa in locali interni o esterni alla medesima unità amministrativa o produttiva.

ART. 13.

(*Libertà sindacali*).

1. Alle organizzazioni sindacali, indipendentemente dal riconoscimento della sufficiente o maggiore rappresentatività, sono assicurate le seguenti libertà sindacali:

- a) la concessione di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacale;
- b) il diritto di affissione e di circolazione della stampa sindacale;
- c) il diritto all'informazione sia in sede nazionale che decentrata;
- d) il diritto di convocare assemblee dei lavoratori in orario di servizio;
- e) la parità di trattamento fra organizzazioni sindacali in ordine alle trattenute dei contributi associativi alla fonte;
- f) la possibilità di iscrivere personale collocato in quiescenza;
- g) la possibilità di ottenere aspettative annue con retribuzione a carico del sindacato e con contributi pensionistici a carico dello Stato per i membri dei propri organi statutari;
- h) il diritto di proclamare scioperi a qualsiasi livello, indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi soglia di rappresentatività, anche se richiesta a titolo preventivo con verifica della consistenza associativa o tramite *referendum* rispetto all'indizione di astensioni dal lavoro, o comunque come valutazione dell'indice di gradimento dello sciopero stesso da parte dei lavoratori.

ART. 14.

(*Norma di salvaguardia*).

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLE RSU DELLA SCUOLA

e p.c. all'Unicobas V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma ed all'ARAN V.del Corso, 476 - 00186 Roma

L'UNICOBAS SCUOLA PRESENTA UNA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI

alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella scuola:

CON I SEGUENTI LAVORATORI CHE DICHIARANO DI NON ESSERE PRESENTATORI DI ALTRA LISTA RSU, DI ACCETTARE LA CANDIDATURA IN QUESTA LISTA RSU E DI NON ESSERE CANDIDATI IN ALTRE LISTE RSU:

cognome	nome	luogo e data di nascita	qualifica
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			

I seguenti lavoratori (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con incarico annuale), dipendenti della scuola sopracitata, che dichiarano di non aver sottoscritto, nè di aver intenzione di farlo, altre liste per le elezioni RSU, dichiarano altresì di sottoscrivere la presentazione della lista RSU dell'Unicobas Scuola:

cognome	nome	luogo e data di nascita	qualifica	tipo documento più estremi documento	firma

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ACCORDO, PRESENTAZIONE LISTA ED AUTENTICITA' DELLE FIRME, DA PARTE DEL PRESENTATORE (CHE NON PUO' ESSERE CANDIDATO)

L'organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA, regolarmente costituita con proprio statuto ed atto costitutivo in data 24 Maggio 1990 (giusto atto notaio Vicini in Roma, repertorio n.° 131107, raccolta n.° 5937, registrato in Roma 8.6.90), con proprio codice di autoregolamentazione sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12.6.90 n.° 146 e successive modificazioni (approvato dalla Commissione di Garanzia nella seduta del 28/1/93), legge della quale dichiara di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali rispettando gli specifici accordi di comparto ed il Lodo della Commissione di Garanzia istituita da L. 146/90, dichiara di aderire all'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale sottoscritto il 7.8.'98, pubblicato su supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.° 207 del 5.9.'98. Si autocertifica che statuto ed atto costitutivo Unicobas Scuola, nonché adesione all'accordo del 7.8.98, sono stati depositati presso l'ARAN in data 18.10.2000, come da attestato ARAN prot. 11355 del 19.10.2000.

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____ prov. _____
il _____ in servizio presso _____ documento (specificare il tipo) _____ qualifica _____
rilasciato da _____ il _____ dichiara che le firme apposte dai lavora-
tori sopraindicati, sia quelle dei candidati che quelle dei sottoscrittori della lista, sono autentiche.

Si dichiara altresì che, come disposto dagli organismi Esecutivi, la presente lista concorre a nome del sindacato nazionale Unicobas Scuola nelle elezioni RSU.

data _____ IL PRESENTATORE DELLA LISTA _____
Si dichiara che la firma apposta dal presentatore della lista, Sig. _____ , è autentica,
avendolo identificato attraverso l'indicato documento di riconoscimento.
data _____ IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

IMPORTANTE: ALLEGARE ALLA LISTA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE



Al Signor _____
e p.c. All'Amministrazione _____

Oggetto: Conferimento di incarico di rappresentanza e nomina a presentatore di lista Unicobas scuola.

Affido alla S.V. l'incarico di rappresentare la scrivente O.S. in tutte le fasi relative all'elezione delle R.S.U. e di firmare per conto del Rappresentante Legale tutti gli atti connessi. Gli Organ. Sindacali dello scrivente Sindacato hanno deliberato di nominare/la presentatore di lista per l'Unicobas scuola nell'Istituto presso il quale la S.V. presta servizio.

Data _____

Il Rappresentante Legale dell'Unicobas scuola
Maria Grazia Argipaglia
Maria Grazia Argipaglia
UNICOBAS SCUOLA
Federazione sindacale dei comitati di base
Sede Nazionale: Via Tuscolana, 9
00182 Roma - tel. segr. fax 7026630
c.c.p. 24017006 - c. i. 96160700587

Unicobas scuola

federazione sindacale dei comitati di base
Sede Nazionale: V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma
Tel., segr. e fax: 06 7026630 7027683

Spett. Dirigente Scolastico della Scuola

Spett. Commissione Elettorale RSU della Scuola

Data _____
PROT. _____

OGGETTO: Designazione membro dell'Unicobas Scuola presso la Commissione Elettorale RSU

__ l __ sottoscritt _____

qualifica _____ in servizio presso _____

_____ IN QUALITA' DI
PRESENTATORE DELLA LISTA RSU DELL'UNICOBAS SCUOLA, designa __ l __ Sig. _____

nat __ a _____ prov _____ il _____ qualifica _____

_____, quale membro della Commissione Elettorale RSU della Scuola

Firma del PRESENTATORE DELLA LISTA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE RSU

__ l __ sottoscritt _____ qualifica _____ in servizio presso _____

dichiara di accettare la nomina presso la Commissione Elettorale RSU della scuola

dichiarando altresì di non essere candidato e di non volersi candidare in nessuna delle liste presentate o in via di presentazione per le elezioni RSU.
Firma del MEMBRO designato

NB: Tutti i membri della Commissione Elettorale RSU hanno diritto ad esonero dal giorno nel quale viene costituita la Commissione Elettorale RSU di scuola, sino al termine delle operazioni della Commissione stessa.

(A cura dell'Ufficio ricevente)
Timbro, firma e data per ricevuta (da apporre su copia della presente)

AGLI ISCRITTI L'ASSICURAZIONE SUGLI INCIDENTI PROFESSIONALI

◆ SE ANCORA NON LO HAI FATTO
◆ SE PENSAVI CHE "...NON ISCRITTO E' MEGLIO..."
◆ SE SEI ISCRITTO AD UN SINDACATO FIRMATARIO DEL CONTRATTO, ED IL CONTRATTO NON TI PIACE...
◆ SE TI SEI ISCRITTO A QUALCHE SINDACATO SOLO PERCHE' TI HANNO LETTO LA MANO... SE SEI STANCO DI SINDACATI E SINDACATINI SERVI DEI PARTITI... ALLORA HAI MOLTO PIU' DI

2009
motivi per
ISCRIVERTI
all'Unicobas

Allo Scuola/Istituto	Città
Via/P.zza	

Alla Commissione Esecutiva dell'Unicobas scuola

l sottoscritt	nat a	il
qualifica		
sede di servizio		
N.° partita stipendio _____ N.° CK _____ (scrivere solo se, al momento dell'iscrizione, si ha appreso il cedolino dello stipendio)		

autorizza, ai sensi dell'art. 50 della lex. 249 del 18/3/1968, la propria Amministrazione ad effettuare una trattenuta mensile pari allo 0.60% sullo stipendio del livello di godimento e sulla indennità integrativa speciale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, da versarsi sul c.c.b. n.° 50550/32 - ABI 3002 - CAB 03290 (Banca di Roma - Ag. N.° 671/136 di Via Boccea, 33 - ROMA) a favore dell'Unicobas scuola, codice E 5.

La percentuale della trattenuta potrà essere variata con delibera degli organismi esecutivi dell'Organizzazione.

Contestualmente si revoca la delega a riscuotere a sua volta rilasciata a favore della O.S.

La presente delega avrà valore fino ad eventuale revoca presentata da parte del sottoscritt.

Consento al trattamento di dati personali.

Preso atto che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal sindacato Unicobas scuola nell'ambito delle attività istituzionali, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge sul diritto di privacy del 31/12/96.

Data _____
Firma _____

INDIRIZZO

Via/P.zza	Città	Prov.
Cap		
Telefono	Fax	E-mail:

Il modulo, debitamente riempito e in doppia copia, va riconsegnato ai rappresentanti dell'Unicobas scuola, che provvederanno all'invio presso l'Amministrazione, o allo stesso fine spedito alla sede nazionale in Via Tuscolana, 9 00182 Roma.



L'Unicobas su Internet:

<http://www.unicobas.it>

SCRIVETEVI IN POSTA ELETTRONICA: unicobas.rm@tiscali.it

INDIRIZZI E RIFERIMENTI FEDERAZIONI:

ABRUZZO:

L'AQUILA:
Silvio Cicolani (Segr. Prov.); Via S. Maria a Colle, 14 - 67019 Scoppito Collettara (AQ) - Tel. 0862/717145 Fax 0862/451414 (c/o SMS "Patini" L'Aquila) - Email: cicosi@tin.it

PESCARA/CHIETI:
Sede regionale Abruzzo e interprovinciale: Via del Circuito, 241 - 65100 Pescara - Tel./Fax 085/4171364 Fax 085/4463419 Laura Bagattini (Segr. Reg.) - Cell. 348/4454357 Email: laubibi@katamail.com

BASILICATA:

MATERA:
Vincenzo Lonigro; Via Belgio, 38 - 75028 Tursi (MT) - Tel. 0835/533377 Fax 0835/532573

POTENZA:
Ornella Pansardi; Via Carbonaro, 48 - 85045 Lauria (PZ) - Cell. 338/9471001 Fax 0973/823032 (c/o SMS Lauria) Email: pansardi.ornella@tiscalinet.it

CALABRIA:

CATANZARO:
Fernando Guzzi; Via Mattia Preti, 30 - 88040 Miglierina (CZ) - Tel. 0961/993093 Email: ferguzzi@libero.it

COSENZA:
Sede regionale Calabria e provinciale: Viale Repubblica, 106 - 87100 Cosenza - Tel. 0984/23007 Fax 0984/964687 Franco Iachetta (Segr. Intercategoriale) Tel. Ab. 0984/964126; Aurelio Benigni Cell. 335/7637005; Arturo Macchione (Seg. Prov.)

CAMPANIA:

NAPOLI:
Sede provinciale: Via Duomo, 61 - 80138 Napoli - Tel./fax 081/294563 - Romilda Scaldaferrì (Segr. Prov.) - cell. 333/8618170 Mario Piacenza (Responsabile Pers. ATA) Tel. 081/7013463

SALERNO:
Sede provinciale: Via Pietro da Eboli, 18 84122 Salerno - Tel./Fax 089/795149 Matteo De Cesare (Segr. Prov.) - Cell. 338/5793269 Email: unicobas_sa@libero.it

CAVA DEI TIRRENI:
Emma Scermino - Cell. 349/1921297

EMILIA ROMAGNA:

RAVENNA:
Damiano Malla; Via Fiumazzo, 37 - 48026 Russi (RA) - Tel. 0544/582694 Cell. 349/7531851 Email: dmalla@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA:

UDINE:
Cosetta Zanucoli; Viale Tagliamento, 71 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Cell. 338/8687245 Fax 0431/721935 (c/o Ist. Comprensivo Lignano Sabbiadoro UD)

LAZIO:

ROMA:
SEDE NAZIONALE:
Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma.
Tel./seg./fax 06/7026630 - 06/7027683 - 06/70302626

Aperti da Lunedì a Venerdì
h. 9 / 13 e 16 / 20
e il Sabato h. 9 / 13.

Sito nazionale:
<http://www.unicobas.it>
Email: unicobas.rm@tiscali.it
Stefano d'Errico (Segr. Nazionale)

Sede regionale:
Via Conegliano, 13 - 00182 Roma
Tel/Fax 06/7020209 - 7017009
Maria Teresa Moscianese (Resp.le).

Sede provinciale:
Via Pianciani, 35 - 00182 Roma.
Tel. 06/70475194 Fax 06/770099
Franca Cameo (Responsabile).
Aperto da lunedì a venerdì
dalle h. 16.30 - 19.30

Sede di comprensorio:
CIVITAVECCHIA:
Via Benvenuto Cellini, 9.
Tel./fax 0766/22374.

Apertura Martedì e Venerdì h. 17 - 19.
Monica Cammilli
(Segretaria di comprensorio)
Email: unicobas_cvecchia@tiscalinet.it

FROSINONE:
Rosaria Migali (Segretaria Provinciale)
Tel. 0775/504554;

VITERBO:
Vincenza Alfieri (Segretaria Provinciale)
Via Fratelli Cervi, 4 - 01016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766/840526 - Email: enzalfieri@tin.it

LOMBARDIA:

MILANO:
Sede provinciale: c/o La casa dell'Armonia - Via Bergonzoli, 2 - Milano. Apertura Mercoledì h. 17.30 - 19.30. Loredana Metta; cell. 339/2859241. Email: loredana.metta@fastwebnet.it

MARCHE:

PESARO:
Sede provinciale: Via Scialoia, 66 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/411282 Fax 0721/25006 (c/o 5° CD PS) Email: dromito@libero.it - Mauro Annoni (Segr. Prov.) - Cell. 347/4839114

PUGLIA:

BARI:
Sede provinciale: Via De Bellis, 1 - 70126 Bari - Tel. 080/5576797 Fax 080/5442828 Maria Pia Giovanardi (Segr. Provinciale) Email: cibunicobas.bari@libero.it

SARDEGNA:

SASSARI:
Tonino Paddeu; Via Dore, 93 - 07044 Ittiri (SS) - Tel. 079/440497 - Email: mara763@vodafone.it

Unicobas
Giornale mensile
Aut. Tribunale di Roma
n.° 534 del 27.9.'91

Edito dalla CIB Unicobas
Proprietà CIB Unicobas
Stampa Spedalgraf Roma
Via Cupra, 23

Tiratura 19.000 copie.
Chiuso il 5.10.2009

Direttore:
Stefano d'Errico

Direttore Responsabile:
Luciano Lanza

Grafica e Impaginazione:
SdE

Redazione Nazionale:
V. Tuscolana, 9 - 00182 Roma.
Tel., seg. e fax:
06/7026630 - 7027683 -
70302626

SICILIA:

ENNA:
Salvatore Livolsi; Via Piersanti Mattarella, 88/A - 94018 Troina (EN) - Tel. 0935/657116 Fax 0935/654129
Email: livolsi@edscuola.zzn.com

TRAPANI:
Salvatore Matteo Rappa Strada Baglio Nuovo, 26 91010 Ummari (TP)
Email: salvorappa@hotmail.com

TOSCANA:

FIRENZE:
Sede provinciale: Via Giampaolo Orsini, 44 - 50100 Firenze
Tel./Fax 055/685593
Email: unicobasfirenze@live.it
Barbara Bianco Cell. 320/3839358
Antonio Gesmundo Tel. ab. 0571/669714
Marco Damasceni Cell. 333/1760235

LIVORNO:

Sede regionale Toscana e provinciale:
Via Pieroni, 27 - 57123 Livorno.

Tel./Fax 0586/210116
Sito Web: <http://www.unicobaslivorno.it/>
Email: info@unicobaslivorno.it
Claudio Galatolo (Segr. Reg.)
Cell. 335/6825103
Patrizia Nesti (Segretaria Provinciale)

SIENA:
Sede provinciale:
Via Garibaldi, 18 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) - Apertura: Lun./Merc. h. 16 / 18.
Aniello Ciaramella - Cell. 347/0990532
Email: anciana@libero.it

VENETO:

PADOVA:
Bruno Vettore; Viale Arcella, 3 - 35132 Padova - Tel. 049/604193 Fax 049/657732 Cell. 348/7449440

VERONA:
Vassallo Ernani (Segr. Prov.); Via Carinelli, 7 - 37100 Verona - Tel. 045/534605 Fax 045/8004630 (c/o Itis "G. Ferraris" VR)
Email: ernani_vassallo@hotmail.com